



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale _____ 2011, proposto da:

_____ rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso Alessandro Trani in Roma, piazza Dante, 12;

contro

Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; U.T.G. - Prefettura di Napoli;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PROT. _____

_____ DEL 15.06.11 CON IL QUALE E' STATA COMUNICATA L'ANNOTAZIONE DELLA SOCIETA' RICORRENTE NEL CASELLARIO INFORMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO SERVIZI E FORNITURE AI SENSI ART.

4 D.LGS. 490/94 E 10 DPR 252/98 - (ART. 119 C.P.A.)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avuta presente la fondatezza della doglianza con cui è stata prospettata la violazione dell'art.7 della L. n.241/1990 per mancata previa attivazione del contraddittorio nei confronti della della società ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Accoglie la proposta istanza cautelare e per gli effetti sospende la gravata determinazione. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Cecilia Altavista, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)